

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA  
PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AD ATTI DI DISPOSIZIONE DI  
AZIONI PROPRIE**

Signori Azionisti,

all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria vi è la proposta di autorizzare gli Amministratori alle più ampie facoltà operative sulle azioni ordinarie rivenienti dai portatori dei *warrant put* IntesaBci. Si ricorda che l'assemblea ordinaria del 1° marzo 2001 ha autorizzato l'acquisto di un massimo di n. 478.747.202 azioni proprie ordinarie dai portatori di *warrant put* IntesaBci, al prezzo di Euro 5,38 ciascuna. Questa deliberazione costituiva il necessario complemento del progetto di fusione in Banca Intesa della Banca Commerciale Italiana approvato dalla stessa assemblea e si ricollegava all'Offerta Pubblica di Scambio promossa nel 1999 da Banca Intesa sulle azioni ordinarie e di risparmio Banca Commerciale Italiana la quale prevedeva che, qualora le adesioni pervenute avessero riguardato un numero di azioni ordinarie e/o di risparmio di BCI superiore a quello oggetto dell'offerta stessa (70% del capitale rispettivamente ordinario e di risparmio), Banca Intesa avrebbe assegnato a ciascun aderente, per ogni azione non ritirata, un *warrant put* rappresentativo del diritto di opzione di vendita di una azione ordinaria o di risparmio BCI, al prezzo di Euro 7,80 ciascuna (fatte salve le rettifiche conseguenti ad eventuali operazioni sul capitale da parte di BCI, come previsto dall'art. 3 del Regolamento dei *warrant put*). E poiché le azioni consegnate hanno superato quelle oggetto dell'offerta, sono stati assegnati agli aventi diritto n. 330.170.484 *warrant put* esercitabili nel periodo dal 1° al 15 novembre 2002.

Per effetto delle deliberazioni dell'assemblea del 1° marzo 2001 e della fusione successivamente realizzata ed in ragione altresì del rapporto di cambio adottato di 1,45 azioni ordinarie Banca Intesa ogni azione ordinaria o

di risparmio BCI, ciascun *warrant put* al momento dell'esercizio incorporava il diritto a vendere ad IntesaBci 1,45 azioni ordinarie della stessa IntesaBci al prezzo di Euro 7,80 e quindi al prezzo di Euro 5,38 per ciascuna azione, ferme restando tutte le altre condizioni del Regolamento.

La stessa assemblea aveva autorizzato l'alienazione delle azioni proprie *ex warrant put* ad un prezzo non inferiore a quello di acquisto. La determinazione del prezzo di vendita non inferiore a Euro 5,38 trovava giustificazione nell'andamento di borsa di quel periodo e anche nella crescita, allora ragionevolmente ipotizzabile, del valore dei titoli della banca. Il rallentamento del ciclo economico, la crisi che da oltre un anno ha colpito i mercati finanziari e i risultati inferiori alle attese del nostro Gruppo rendono, tuttavia, non più realistica la prospettiva di collocare a quel prezzo le azioni proprie.

Si ricorda peraltro che IntesaBci acquisterà dai portatori dei *warrant put* un numero di azioni proprie pari a circa l'8,1% del capitale con diritto di voto e a circa il 7,1% del capitale sociale e verrà quindi a detenere un numero di azioni avente una precisa valenza strategica nella gestione del Gruppo.

Si propone quindi di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, a sensi dell'art. 2357 ter del codice civile, a disporre delle azioni proprie con ampie facoltà operative, così che il Consiglio sia in condizione di scegliere le modalità di disposizione tra le numerose possibili, fissando unicamente prezzi minimi di cessione, comunque allineati a quelli di mercato e senza indicare limiti temporali. Si auspica, infatti, che con l'attuazione già in corso del Piano d'impresa 2003-2005 ed in presenza di migliori condizioni di mercato, saranno realizzabili soddisfacenti livelli di prezzi di cessione.

Il Consiglio, pertanto, ritiene opportuno proporre che, anche a parziale modifica della precedente deliberazione, l'alienazione delle azioni proprie sia autorizzata ad un valore unitario non inferiore al minore tra (a) la media dei prezzi ufficiali di borsa registrati dal titolo nei trenta giorni precedenti il singolo atto di disposizione e (b) il valore ottenuto applicando uno sconto non superiore al 5% al prezzo minimo registrato dall'azione ordinaria IntesaBci il giorno di ciascun atto di disposizione o, comunque, all'ultimo prezzo disponibile.

\* \* \*

Si propone quindi all'Assemblea, a norma dell'art. 2357 del codice civile:

1. di revocare la delibera dell'assemblea ordinaria in data 1° marzo 2001 in punto modalità di alienazione delle azioni proprie rivenienti dall'esercizio dei *warrant put* IntesaBci;
2. di autorizzare il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 ter del codice civile, a disporre delle azioni proprie ordinarie acquistate per effetto dell'esercizio dei *warrant put* IntesaBci e ciò ad un valore unitario non inferiore al minore tra (a) la media dei prezzi ufficiali di borsa registrati dal titolo nei trenta giorni precedenti il singolo atto di disposizione e (b) il valore ottenuto applicando uno sconto non superiore al 5% al prezzo minimo registrato dall'azione ordinaria IntesaBci il giorno di ciascun atto di disposizione o, comunque, all'ultimo prezzo disponibile;
3. a tale scopo, di autorizzare il Consiglio di amministrazione e il Comitato Esecutivo a disporre, senza limiti temporali, delle azioni proprie, in tutto o in parte e

in una o più volte, secondo le forme tecniche ritenute più opportune al momento delle singole operazioni;

4. di conferire al Presidente e a ciascun Amministratore, disgiuntamente tra loro, ogni potere occorrente per effettuare le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.

Milano, 12 novembre 2002

Il Consiglio di amministrazione